



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

Unità Organizzativa Autonoma Servizio di Polizia Locale

ORDINANZA SINDACALE
N. 108 DEL 04/06/2026

OGGETTO: Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore al 21 %, utilizzo contenitori in vetro e lattine durante manifestazione pubblica

Il Sindaco

Il Sindaco

- VISTA** la delibera della Giunta Comunale n° 150 del 18/05/2026 recante ad oggetto “APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMA DI EVENTI, CONCERTI, SPETTACOLI PER IL MESE DI GIUGNO 2026 - SPORT, SHOPPING E MUSICA A TERRANUOVA” che prevede eventi culturali, artistici e commerciali nell’ambito dell’iniziativa GIUGNO TERRANUOVESE 2026;
- DATO ATTO** che tra gli eventi della manifestazione sopra indicata sono stati programmati eventi in data 05, 12 e 19 giugno 2026, per i quali è atteso un notevole afflusso di pubblico;
- CONSIDERATO** che detta manifestazione si svolgerà nel Capoluogo, nell’area delimitata da Viale Piave, P.zza Trieste, P.zza Unità Italiana, Via XXII Luglio nel tratto da Piazza Trieste a Via San Tito, Via S. Tito, P.zza S. Francesco, Via XXVII Aprile nel tratto da Piazza Trento a Piazza San Francesco, e P.zza Trento;
- VISTO** che le precedenti edizioni della manifestazione hanno visto la presenza di numerosi partecipanti;
- CONSIDERATO** che nell’area interessata dalla manifestazione svolgono la loro attività alcuni esercizi di somministrazione;
- CONSIDERATO** altresì che normalmente le bevande vengono vendute e/o somministrate in contenitori di vetro o lattine e che detti contenitori possono rappresentare pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica sia in caso di tafferugli o risse, sia in caso di semplice abbandono sul suolo pubblico;
- CONSIDERATO** che la Prefettura di Arezzo ha impartito a più riprese ai Sindaci indicazioni in ordine agli adempimenti da porre in essere per garantire il libero e sicuro svolgimento delle manifestazioni pubbliche ed in particolare l’indicazione affinché le Amministrazioni comunali provvedano ad emanare un provvedimento che vieti la consumazione, la vendita e l’introduzione di qualsiasi alimento e/o bevanda contenuta in lattine o altro contenitore in vetro;
- RICHIAMATA** in particolare la circolare n. 510/2018 Area I del 14 giugno 2018;
- RITENUTO** che, in occasione della manifestazione in argomento, si rende necessario procedere all’adozione di apposita ordinanza per salvaguardare le primarie esigenze di ordine e

sicurezza pubblica nonché di incolumità delle persone che vi partecipano, attraverso la previsione del divieto temporaneo di vendita per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche superiori ai 21°, nonché la vendita e somministrazione per asporto in contenitori in vetro e lattine, prevedendo, in sostituzione, la vendita e la somministrazione in contenitori di carta, plastica riciclabile leggera o altro materiale simile per tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, attività di commercio su aree pubbliche, attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, attività artigianali operanti nel settore alimentare (pizzerie da asporto, gastronomie, ecc.), attività dotate di distributori automatici di bevande, attività commerciali in sede fissa di cui alla L.R. n. 62/2018, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata negli esercizi autorizzati congiuntamente al pasto, ubicati nel centro commerciale naturale, in occasione della manifestazione in oggetto citata;

RITENUTO necessario procedere all'adozione di un ulteriore divieto temporaneo di vendita per asporto e di somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione alcolica nella fascia oraria compresa tra le 03:00 e le 08:00 per salvaguardare le primarie esigenze di ordine e sicurezza pubblica nonché di incolumità delle persone che vi partecipano;

CONSIDERATO che il divieto è diretto a prevenire episodi di vandalismo connessi all'abbandono, dopo l'uso, dei contenitori sopra menzionati, nonché gli eventuali rischi derivanti dalla dispersione a terra di frammenti degli stessi, e che lo stesso divieto non sarà applicato nel caso di somministrazione di bevande in bottiglia o in lattina di alluminio ai soli avventori seduti al tavolo all'interno degli esercizi pubblici permanenti e temporanei;

RITENUTO di dover procedere secondo quanto sopra al fine di assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini in occasione della manifestazione sopracitata quanto segue relativamente all'area interessata dalla manifestazione:

- divieto di vendita e somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore ai 21°;
- divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 03:00 alle ore 08:00;
- divieto di vendita e somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine;
- divieto di utilizzo di spray urticanti;

RILEVATA pertanto, la necessità che il consumo di bevande, negli spazi pubblici nell'area interessata dalla manifestazione in oggetto non possa avvenire mediante contenitori di vetro e lattine di alluminio ma impiegando in sostituzione contenitori di carta, o materiale equipollente;

DATO ATTO che il divieto oggetto del presente provvedimento è diretto ai pubblici esercizi di somministrazione (bar e ristoranti di ogni tipologia) compresi quelli temporanei esercitati dalle associazioni che organizzano la manifestazione, alle attività commerciali in sede fissa (ivi compresi i distributori automatici) e su area pubblica, alle attività artigianali di vendita di alimentari di produzione propria, ed alla generalità dei cittadini;

RICHIAMATI:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/ I 991/2017/1 del 07.06.2017;
- il Decreto Legge 20.02.2017, n. 4 convertito con modificazioni nella Legge n. 48;
- l'art.7/bis del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 — Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.

ORDINA

DALLE ORE 18:00 DEI GIORNI 05, 12, E 19 GIUGNO 2026 ALLE ORE 08:00 DEI GIORNI 06, 13 E 20 GIUGNO 2026, nel centro storico di questo Capoluogo, delimitato da Viale Piave, P.zza Trieste, P.zza Unità Italiana, Via XXII Luglio nel tratto da Piazza Trieste a Via San Tito, Via S.Tito, P.zza S. Francesco, Via XXVII Aprile nel tratto da Piazza Trento a Piazza San Francesco, e P.zza Trento, in occasione della manifestazione denominata "GIUGNO TERRANUOVESE 2026 - SPORT SHOPPING E MUSICA A TERRANUOVA" quanto segue:

1. SONO VIETATI:

- **La somministrazione, la vendita per asporto o la cessione a qualsiasi titolo da parte di esercizi pubblici**, compresi quelli temporanei, di esercizi commerciali in sede fissa, di attività artigianali di vendita di alimentari di produzione propria, di titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, **di bevande alcoliche di gradazione superiore ai 21°**;
- **La somministrazione, la vendita per asporto o la cessione a qualsiasi titolo da parte di esercizi pubblici**, compresi quelli temporanei, di esercizi commerciali in sede fissa, di attività artigianali di vendita di alimentari di produzione propria, di titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, **di bevande di qualsiasi gradazione alcolica dalle ore 03:00 alle ore 08:00 dei giorni 06, 13 e 20 Giugno 2026**;
- **la somministrazione, la vendita per asporto o la cessione a qualsiasi titolo da parte di esercizi pubblici**, compresi quelli temporanei, di esercizi commerciali in sede fissa, di attività artigianali di vendita di alimentari di produzione propria, di titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, **di bevande in recipienti di vetro e in lattine di alluminio, anche ove erogate da distributori automatici**. A tale proposito i gestori di distributori automatici dovranno procedere in ogni misura ed adempimento necessario per impedire l'erogazione dei suddetti prodotti;
- il consumo in luogo pubblico di bevande contenute in recipienti di vetro e in lattine di alluminio;

2. SONO CONSENTITI:

- la commercializzazione, la detenzione ed il consumo di bevande in contenitori di carta, plastica riciclabile leggera o materiale equipollente;
- la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o in lattina di alluminio ai soli avventori seduti ai tavoli degli esercizi pubblici, compresi quelli dei pubblici esercizi temporanei esercitati dalle associazioni che organizzano la manifestazione ovvero la consumazione delle stesse in piedi presso il bancone dell'esercizio pubblico.

3. È FATTO OBBLIGO AI TITOLARI DEI PUBBLICI ESERCIZI E COLORO CHE SONO ADDETTI ALLA SOMMINISTRAZIONE:

- di vigilare affinché i consumatori non portino i bicchieri in vetro e altri analoghi contenitori, le bottiglie e le lattine, all'esterno del locale o dei tavoli di somministrazione;
- di esporre nell'esercizio in maniera ben visibile al pubblico dei sopraelencati divieti, che, allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

4. È FATTO ALTRESI' DIVIETO DI:

- utilizzare spray urticanti.

AVVERTE

L'inottemperanza all'osservanza del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con pagamento in misura ridotta ammesso pari a € 50,00, nonché, ove ricorra il caso, con il sequestro del materiale oggetto di sanzione.

AVVERTE INOLTRE

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

I termini di cui sopra decorrono dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia:

- pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune;
- resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune e attraverso tutti i mezzi di comunicazione;
- trasmessa alla Commart in qualità di organizzatrice di alcune iniziative di valorizzazione del Centro Commerciale Naturale;
- trasmessa alle locali Associazioni di categoria;
- trasmessa per opportuna conoscenza alla Stazione Carabinieri di Terranuova Bracciolini e alla Polizia Locale di questo Comune.

Il Sindaco
Sergio Chienni

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005